

DELIBERA N. 474/24/CONS

MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2025 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e, in particolare, l'articolo 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 515;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 65, ai sensi del quale "[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità";

VISTA la direttiva n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice europeo");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito "Codice");

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato" (di seguito anche "TUSMA");



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante "Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello";

VISTA la delibera n. 307/24/CONS del 24 luglio 2024, recante "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTA la delibera 453/24/CONS del 31 ottobre 2024, recante "Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – anno 2023 (di seguito, il Rendiconto 2023);

CONSIDERATO che le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4 del *Codice*, prevedono:

"Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorità nel determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione" (comma 3);

"Il Ministero e l'Autorità pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche (...)" (comma 4);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. *l*) del *Codice*, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente al presente decreto»;

CONSIDERATO che, alla luce delle citate disposizioni ed in particolare dell'articolo 16 del *Codice*, sono tenuti a versare il contributo relativo al settore delle comunicazioni elettroniche i soggetti in possesso di un'autorizzazione generale di cui



all'articolo 11 del citato *Codice* o di una concessione di diritti d'uso per l'uso dello spettro o delle numerazioni ai sensi degli articoli 59 e 98-*septies* del *Codice*;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUSMA, "L'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite è oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche" e, pertanto, detti operatori contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità per il settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTO l'articolo 1, comma 66, della legge n. 206/2005 che prevede che "eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera";

CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico previsto nell'anno 2025, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2023 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. Base imponibile);

TENUTO CONTO, con specifico riferimento alla base imponibile, di quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo prima nel considerando 31 della direttiva 2002/20/CE, oggi trasposto al considerando 54 della direttiva 2018/1972 a mente del quale: "I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Un sistema di autorizzazioni generali rende impossibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese, fuorché per concedere i diritti d'uso delle risorse di numerazione, dello spettro radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato.";

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (nel seguito CGUE), nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui "ricavi lordi" appare "obiettivo, trasparente e non discriminatorio" e, oltretutto, "non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente";

RILEVATO che l'articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005 e l'articolo 34, comma 2-bis, del Codice, in stretta aderenza con il predetto considerato 54 della direttiva



2018/1972, individuano la base imponibile nei ricavi (e non negli utili) maturati nell'attività oggetto di autorizzazione generale, escludendo, dunque, la deducibilità dalla suddetta base imponibile di qualunque tipologia di costo sostenuto dagli operatori; ciò anche in coerenza con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, con la quale è stata riconosciuta la natura tributaria del contributo richiesto dall'Autorità;

TENUTO CONTO che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

CONSIDERATO, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all'articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005, il contributo, ex articolo 16 del Codice, è determinato sulla base dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche prestati in forza di un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11 del citato Codice, o di una concessione di diritti d'uso ai sensi degli articoli 59 e 98-septies del Codice come registrati nella voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Tali ricavi comprendono quelli derivanti dalla vendita di servizi intermedi (servizi wholesale) e di servizi finali di comunicazioni elettroniche destinati sia alla clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi retail), ivi compresi i ricavi derivanti dalla vendita di apparati e ulteriori servizi retail, forniti in maniera collegata o congiunta a servizi di comunicazioni elettroniche;

VISTO l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", il quale prevede che "La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi";

CONSIDERATO che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando si assoggetti "a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi" (così Cass., sent. 30/10/2018, n. 27625) e che secondo tale indirizzo giurisprudenziale "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del



reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società commerciale, con la tassazione del reddito ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni" (così Cassazione, sentenza 29/05/2018, n. 13503);

CONSIDERATO che, nel caso della base imponibile del contributo dovuto all'Autorità, i ricavi derivanti dalla vendita all'ingrosso, ossia i ricavi realizzati dagli operatori *wholesale* a titolo di corrispettivo per la fornitura dei servizi all'ingrosso quali, *inter alia*, accesso e interconnessione, differiscono dai ricavi derivanti dalla vendita dei servizi al dettaglio e che le due diverse tipologie di ricavi remunerano attività differenti. In particolare, per il soggetto che opera nel mercato al dettaglio l'acquisto dei servizi all'ingrosso costituisce un costo (seppure generalmente indicato con la dizione "ricavi riversati") e per l'operatore *wholesale*, che vende i suddetti servizi, costituisce invece un effettivo ricavo iscritto in bilancio;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato con la sentenza del 22 giugno 2023 n. 6828 ha statuito che «i "ricavi riversati" costituiscono i costi sostenuti dalla Società per l'acquisto dei servizi intermedi da parte dell'operatore infrastrutturato; in particolare, si tratta dei servizi che l'operatore sostiene per acquistare "all'ingrosso" i servizi di accesso e interconnessione alla rete (di cui non dispone) e che sono indispensabili per offrire il servizio finale all'utente. Si tratta, inoltre, di attività svolte in forza di un'autorizzazione generale necessaria sia per vendere, a monte, il "servizio di accesso alla rete" (su rame e/o fibra), che, a valle, per vendere il "servizio di traffico telefonico" (sia voce che dati). Il ricavo preso in considerazione dall'Autorità è, inoltre, il valore economico lordo che si genera in capo all'impresa per effetto della vendita di un bene ed un servizio» aggiungendo a sostegno che «Nel settore delle comunicazioni elettroniche i "ricavi riversati" sono riportati nel bilancio dell'operatore nella voce dei ricavi da servizi retail e nel bilancio dell'altro operatore come ricavi da servizi wholesale. Si verifica, dunque, tanto la diversità dei soggetti passivi, quanto la differenza delle voci assoggettate a contributo. Non vi è, quindi, una mera "partita di giro", come accade, invece, in altri settori.»;

RILEVATO, quindi, che i soggetti passivi tenuti alla contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi, da vendita all'ingrosso e al dettaglio, non coincidono;

RITENUTO, conseguentemente, che, ai sensi di legge e in coerenza con la suddetta giurisprudenza, non sia nella discrezione dell'Autorità esentare dalla contribuzione quote di costo e che la mancata esclusione dalla base imponibile dei c.d. *ricavi riversati* non esponga al rischio di doppia imposizione in quanto l'aliquota contributiva è applicata a ricavi di differente natura (al dettaglio per un soggetto e all'ingrosso per l'altro), realizzati per la prestazione di servizi differenti (servizi di comunicazioni elettroniche al dettaglio,



per un soggetto, e servizi di accesso all'ingrosso e interconnessione, per l'altro), da parte di soggetti differenti;

CONSIDERATO che valutazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai ricavi riversati valgono per gli apparecchi e i servizi accessori, forniti insieme ai servizi di comunicazioni elettroniche. Infatti, la vendita di apparecchi e servizi accessori rappresenta un elemento costituente l'offerta commerciale degli operatori di comunicazioni elettroniche (cd. offerta *bundle*) (così Consiglio di Stato, sentenza n. 1995/2021 e da ultimo sentenza n. 6828/2023);

CONSIDERATO, inoltre, che tali apparecchi e servizi accessori rientrano nel perimetro di competenza dell'Autorità nella misura in cui la stessa svolge funzioni di gestione delle segnalazioni degli utenti e di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti che, in taluni casi, hanno ad oggetto disservizi che riguardano proprio la vendita di apparecchi *hardware* (terminali, apparati di rete, etc.), di servizi di *streaming online* audio/video, di servizi di archiviazione di dati (c.d. *cloud*), di servizi applicativi, di servizi per la sicurezza informatica nonché noleggio o vendita di terminali, quando tali apparecchi e servizi sono forniti insieme ai contratti di servizi di comunicazioni elettroniche;

RITENUTO, pertanto, di non poter escludere dalla base imponibile le quote di ricavo derivanti dalla fornitura di apparecchi e servizi accessori forniti insieme ai contratti di servizi di comunicazioni elettroniche. Viceversa, in coerenza con gli altri settori di competenza e con le sopra citate indicazioni del giudice amministrativo, può essere valutata l'esclusione di eventuali ricavi relativi a "entrate in conto terzi" in quanto non di competenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti "nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera". Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche nella misura di circa 27,1 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2023 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2024, come descritto nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATE le competenze attribuite all'Autorità in materia di comunicazioni elettroniche dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte dall'Autorità nell'anno 2025, i cui oneri sono da finanziare mediante il contributo in questione, come dettagliatamente descritte nell'allegato A alla presente delibera, in coerenza con i recenti indirizzi giurisprudenziali;



CONSIDERATO che, con riferimento al fabbisogno economico, la CGUE, con ordinanza del 29 aprile 2020, resa sul secondo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti dal contributo per le comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE (oggi articolo 16 della direttiva 2018/1972) "i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attività di cui a detta disposizione, vale a dire:

- in primo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale elencate all'allegato, parte A, di tale direttiva;
- in secondo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri di cui all'articolo 5 della direttiva autorizzazioni e delle condizioni che possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B e C, di tale direttiva;
- in terzo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'articolo 17 della direttiva servizio universale, nonché gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio universale conformemente a quest'ultima direttiva.

Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attività i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione" (cfr. par. 39 e 40).

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6828/2023, successivamente confermata con pronuncia n. 10635/2023, ha fornito indicazioni in ordine al livello di dettaglio dell'analisi delle attività svolte dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni identificate dalla CGUE nella suddetta ordinanza del 29 aprile 2020, cui sono associati i relativi costi, in modo da rendere maggiormente trasparente agli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche l'onere sostenuto dall'Autorità per lo svolgimento del proprio mandato istituzionale;

CONSIDERATO che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività nel settore delle comunicazioni elettroniche devono essere coperti



mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorità esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;

RITENUTO opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi, che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2025, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture "trasversali"). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attività in materia di comunicazioni elettroniche risulta, per l'anno 2025, pari a circa 39,95 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATO che l'articolo 16, comma 4, del *Codice*, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai Rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le opportune rettifiche all'entità del contributo richiesto alle imprese negli anni successivi. In merito, la CGUE, nella già richiamata ordinanza del 29 aprile 2020, ha chiarito che "l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione è pubblicato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall'altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi";

TENUTO CONTO che il Rendiconto 2023 dell'Autorità ha evidenziato – per lo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 16 del *Codice* – un avanzo per la gestione di competenza 2023 pari a circa 2,471 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio 2023 sono stati inoltre incassati – grazie alle iniziative assunte dall'amministrazione nel campo del recupero crediti – 0,425 milioni di euro a titolo di arretrati relativi alle annualità 2013-2022 e cancellati residui passivi (con l'approvazione del conto consuntivo 2023, di cui alla delibera n. 307/24/CONS) relativi ad impegni di spesa assunti nel periodo 2013-2022 per lo svolgimento delle attività di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche generando economie di spesa pari a 0,847 milioni di euro;

CONSIDERATA, da un lato, l'esigenza di distribuire su più esercizi, in modo graduale, le rettifiche, anche al fine di garantire la stabilità nel tempo delle aliquote contributive, in coerenza con l'ordinanza CGUE del 29 aprile 2020 richiamata *supra* e,



dall'altro, l'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'Autorità;

RITENUTO, pertanto, appropriato effettuare le opportune rettifiche alla stima del fabbisogno necessario allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16 del *Codice* riducendone, anche alla luce delle evidenze contabili rappresentate nel sopra richiamato *Rendiconto 2023*, un importo di complessivi 4,80 milioni di euro – da finanziare con il ricorso all'avanzo di amministrazione come specificato nell'allegato A – con l'effetto di ridurre in 35,15 milioni di euro l'onere del finanziamento da coprire con il contributo richiesto per l'anno 2025 agli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche;

RITENUTO, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, opportunamente rettificata e della complessiva valorizzazione della base imponibile del settore, l'aliquota contributiva da applicare nella misura dell'1,3 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

CONSIDERATO che attraverso la suddetta riduzione dell'aliquota contributiva, mediante il meccanismo della rettifica per tener conto di *surplus* contributivi registrati nei precedenti esercizi finanziari, si realizza la restituzione al mercato;

RITENUTO di confermare che, anche per l'anno 2025 sono esonerati, ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del *Codice* dal versamento del contributo: *i*) i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all'Autorità in più di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); *ii*) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; *iii*) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2024;

RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'articolo 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

TENUTO CONTO che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati dei servizi *media* (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto



d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'articolo 1, della legge n. 266/2005, e dell'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti, nonché le competenze in tema di Coordinatore dei servizi digitali ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta l'imputazione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle relative componenti utili alla determinazione alle diverse contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi *media* (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca (*platform to business* PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto pirateria on line "CPO"); 8) contributo per le attività di Coordinatore dei servizi digitali *ex* Regolamento (UE) 2022/2065; 9) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell'Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

RITENUTO opportuno, alla luce della semplificazione operata nel sistema informativo per la gestione delle dichiarazioni, acquisire la dichiarazione contributiva da tutti i soggetti operanti nell'ambito di competenza del presente contributo, al fine di consentire una vigilanza più efficiente ed efficace sull'effettivo versamento;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 65, della legge n. 266/2005 prevede che "Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento";

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

Art. 1 Soggetti tenuti alla contribuzione

- 1. I soggetti di cui all'articolo 16 del *Codice*, titolari di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai sensi del medesimo *Codice*, esercenti attività di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
- 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'articolo 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
- 3. In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative al versamento del contributo 2025 ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.
- 4. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, risultano in liquidazione, sono sottoposte a procedure concorsuali, nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2024.

Art. 2 Misura della contribuzione

- 1. Per i soggetti di cui al precedente articolo 1, la contribuzione è fissata in misura pari all'1,3 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtù di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai sensi del *Codice*, di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
- 2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2023.



Art. 3 Termini e modalità di versamento

- 1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2025, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT10 M 05034 11701 000000003291 (Codice SWIFT BAPPIT22C34).
- 2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni "Contributo Agcom Anno 2025". In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.
- 3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
- 4. Il mancato pagamento del contributo dovuto ai sensi della presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 30, comma 14, del *Codice*.

Art. 4 Dichiarazione telematica

- 1. Entro il 1° marzo 2025 i soggetti di cui all'articolo 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, fatta eccezione per le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2024, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'articolo 2.
- 2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico "*Contributo Agcom Anno 2025*" approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
- 3. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l'indicazione nel modello telematico di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5 Disposizioni finali

1. L'allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



2. Ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la presente delibera è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL VICE SEGRETARIO GENERALE Giovanni Santella